

RELAZIONE EX ART. 30 D.LGS. n. 201/2022

COMUNE DI FORLIMPOPOLI (FC)

**RICOGNIZIONE
SERVIZI PUBBLICI LOCALI
DI RILEVANZA ECONOMICA AL
31/12/2023**

1. CONTESTO DI RIFERIMENTO

Premessa

il D.Lgs. 23.12.2022, n. 201 (avente ad oggetto “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”), in vigore dal 31/12/2022, stabilisce:

- all’articolo 30 (“Verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali”) che:
 - *1. I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell’efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9 [.....];*
 - *2. La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un’apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all’analisi dell’assetto delle società partecipate di cui all’articolo 20 del decreto legislativo n.175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016;*
 - *3. In sede di prima applicazione, la ricognizione di cui al primo periodo è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto..*
- all’articolo 31 (“Trasparenza nei servizi pubblici locali”), che:
 - *1. Al fine di rafforzare la trasparenza e la comprensibilità degli atti e dei dati concernenti l’affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, gli enti locali redigono la deliberazione di cui all’articolo 10, comma 5, la relazione di cui all’articolo 14, comma 3, la deliberazione di cui all’articolo 17, comma 2 e la relazione di cui all’articolo 30, comma 2, tenendo conto degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9.*
 - *2. Gli atti di cui al comma 1, i provvedimenti di affidamento di cui all’articolo 17, comma 3, secondo periodo e il contratto di servizio sono pubblicati senza indugio sul*

sito istituzionale dell'ente affidante e trasmessi contestualmente all'Anac, che provvede alla loro immediata pubblicazione sul proprio portale telematico, in un'apposita sezione denominata «Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica - Trasparenza SPL», dando evidenza della data di pubblicazione.

- *3. I medesimi atti sono resi accessibili anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza gestita da Anac, che costituisce punto di accesso unico per gli atti e i dati relativi ai servizi pubblici locali di rilevanza economica attraverso il collegamento al luogo di prima pubblicazione di cui al comma 2.*

Le disposizioni normative appena richiamate (per la cui violazione non è - apparentemente - prevista alcuna sanzione) ricalcano, in parte, quelle sancite, quasi dieci anni prima, dall'articolo 34 del D.L.18.10.2012, n. 179 ("Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese") in vigore dal 18 ottobre 2012, convertito nella L.17.12.2012, n. 221 (in vigore dal 1° gennaio 2013), che aveva stabilito:

- a) al comma 20, che: *“Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste”;*
- b) al comma 21, che: *“Gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2013 pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista al comma 20. Per gli affidamenti in cui non è prevista una data di scadenza gli enti competenti provvedono contestualmente ad inserire nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine di scadenza dell'affidamento. Il mancato adempimento degli obblighi previsti nel presente comma determina la cessazione dell'affidamento alla data del 31 dicembre 2013”;*
- c) al comma 22 che: *“Gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1° ottobre 2003 a società a partecipazione pubblica già quotate in borsa a tale data, e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile¹, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto; gli affidamenti che non*

prevedono una data di scadenza cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, il 31 dicembre 2020”;

- d) al comma 25, che: *“I commi da 20 a 22 non si applicano al servizio di distribuzione di gas naturale, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, al servizio di distribuzione di energia elettrica, di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e alla legge 23 agosto 2004, n. 239, nonché alla gestione delle farmacie comunali, di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 475. Restano inoltre ferme le disposizioni di cui all'articolo 37 del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134”.*

La concreta attuazione dell'articolo 34 in questione e, in particolare, del comma 21 - ovvero l'adeguamento, entro il 31/12/2013, degli affidamenti dei “servizi pubblici locali” (nel prosieguo, per praticità, anche solo “s.p.l.”) a rilevanza economica eventualmente difforni da quelli previsti dalla norma stessa - presupponeva pertanto, da parte degli enti locali, la preliminare identificazione dei “servizi pubblici locali con rilevanza economica” (nel prosieguo, per praticità, anche solo “s.p.l.e.”), assoggettati alla norma stessa e, successivamente, tra essi, di quelli di competenza del Comune di Forlimpopoli e, infine, ulteriormente, tra questi ultimi, di quelli all'epoca in corso di svolgimento, le cui modalità di affidamento non fossero conformi a quelle previste dall'ordinamento comunitario, per poi procedere al relativo adeguamento ad esse entro il termine massimo del 31/12/2013.

La norma odierna, nel ricalcare sostanzialmente quella precedente del 2013, impone, però, di “focalizzare”, per ciascun s.p.l.e. “affidato” - oltre alla relativa modalità di affidamento - anche i seguenti quattro ulteriori aspetti, non contemplati da quella precedente: il concreto andamento dal punto di vista economico (1), dell'efficienza (2) e della qualità (3) del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio (4), in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9 [.....].

Questa puntualizzazione (“affidato”) del secondo periodo del comma 1, non presente nel primo periodo del medesimo comma 1, unita alla considerazione del “rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio” (evidentemente non esistente per i servizi gestiti direttamente, in economia, dall'ente), potrebbe indurre a ritenere che la ricognizione in questione debba essere circoscritta ai soli “s.p.l.e. affidati a terzi (“esternalizzati”), con esclusione di quelli gestiti direttamente (in economia) dall'ente (così, ad esempio, ha ritenuto A.N.C.I. nel suo “quaderno operativo”, di seguito indicato nella parte finale della presente premessa), ma, nel dubbio, prudenzialmente e, soprattutto, a fronte dell'apparente “ratio”

della norma (indurre gli enti locali ad esaminare l'andamento gestionale dei propri s.p.l.e., e, eventualmente, qualora “perfettibile”, a migliorarlo) nella presente prima ricognizione sono stati esaminati anche i s.p.l.e. gestiti direttamente (ciò non esclude, ovviamente, che nelle prossime ricognizioni tali servizi non vengano considerati).

Rimane comunque fermo, anche con la norma odierna, il fatto che, per poter esaminare tali quattro aspetti per ogni “s.p.l.e.” presente nel Comune di Forlimpopoli, occorre, ancora oggi, preliminarmente, individuare quali siano i “s.p.l.e.” attualmente presenti a Forlimpopoli e di competenza comunale.

Nei successivi paragrafi della presente relazione verranno quindi individuati e qualificati [alternativamente come “servizi strumentali”, oppure “servizi pubblici” - “sovra-locali” o “locali” - “senza” o “con rilevanza economica” e, tra questi ultimi, quelli “a rete” (di competenza delle rispettive “agenzie di regolazione”, sovra-comunali) e quelli “non a rete” (di competenza comunale)] tutti i principali servizi attualmente esistenti nel Comune di Forlimpopoli¹.

Per ciascuno dei s.p.l.e. esistenti nel territorio comunale forlimpopolese e di competenza comunale, così identificati, seguirà poi una specifica scheda di dettaglio, che esaminerà sinteticamente i principali dati di riferimento, rinviando a un successivo provvedimento integrativo l'analisi contrattuale, economica e gestionale, coinvolgendo a tal fine gli organi e gli uffici preposti al loro affidamento (in caso di esternalizzazione) o di gestione (nel caso di gestione diretta, in economia).

Poiché nell'esame di tali aspetti, la norma in questione stabilisce di tenere “conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9”, occorre ora analizzare brevemente le disposizioni ivi contenute.

Gli articoli 7, 8 e 9, richiamati dalla norma sopra indicata, prevedono testualmente quanto segue:

- articolo 7 (“Competenze delle autorità di regolazione nei servizi pubblici locali a rete”):
 1. *“Nei servizi pubblici locali a rete le autorità di regolazione individuano, per gli ambiti di competenza, i costi di riferimento dei servizi, lo schema tipo di piano economico-finanziario, gli indicatori e i livelli minimi di qualità dei servizi, anche ai fini di quanto previsto dagli articoli 10, comma 4, 14, comma 2, e 17, comma 2.*

¹ Si tratterà, ovviamente, di tutti quelli a conoscenza del sottoscritto (senza garanzia assoluta del fatto che non ne esistano altri, a lui sconosciuti) e - relativamente a quelli “strumentali” - solamente di quelli destinati all'ente nella sua interessezza (con esclusione, di quelli rivolti a singoli settori dell'ente).

2. *Negli ambiti di competenza, le autorità di regolazione predispongono schemi di bandi di gara e schemi di contratti tipo*;
- articolo 8 - “Competenze regolatorie nei servizi pubblici locali non a rete”:
 1. *“Nei servizi pubblici locali non a rete per i quali non opera un'autorità di regolazione, gli atti e gli indicatori di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, sono predisposti dal Ministero delle imprese e del made in Italy, che vi provvede mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.*
 2. *Gli enti locali, sulla base degli atti e degli indicatori di cui al comma 1, al fine di provvedere alla regolazione dei servizi pubblici locali non a rete di loro titolarità, possono adottare un regolamento ovvero un atto generale in cui predefiniscono condizioni, principi, obiettivi e standard della gestione nel rispetto di quanto disposto dal presente decreto, assicurando la trasparenza e la diffusione dei dati della gestione. I contratti di servizio e gli altri atti di regolazione del rapporto contrattuale assicurano il rispetto delle condizioni, dei principi, degli obiettivi e degli standard fissati dal predetto regolamento o atto generale.”;*
 - articolo 9 - “Misure di coordinamento in materia di servizi pubblici locali”:
 1. *“Gli enti locali e le altre istituzioni pubbliche competenti collaborano per la migliore qualità dei servizi pubblici locali. Le Province svolgono le funzioni di raccolta ed elaborazione dati e assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio, in attuazione dell'articolo 1, comma 85, lettera d) della legge 7 aprile 2014, n. 56.*
 2. *Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche coinvolgendo le loro agenzie di regolazione, possono formulare e deliberare protocolli, sulla base di uno schema tipo formulato in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, sentite le competenti autorità di regolazione, al fine di favorire e diffondere l'applicazione di indicatori e parametri che garantiscano lo sviluppo dell'efficienza e del confronto concorrenziale.*
 3. *Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche con la collaborazione delle loro agenzie di regolazione ove istituite, sostengono l'industrializzazione dei servizi pubblici locali e la riduzione dei costi delle prestazioni per cittadini e utenti e per la collettività, quali misure per il coordinamento della finanza pubblica, attraverso azioni di efficientamento dei*

processi produttivi, ivi compreso il concorso dei soggetti privati agli investimenti infrastrutturali relativi ai servizi pubblici locali, al fine di ridurre l'indebitamento pubblico, assicurare la conservazione delle risorse per i servizi privi di rilevanza economica, nonché promuovere il confronto competitivo e accrescere la qualità e l'efficienza dei servizi pubblici. Ai fini di cui al presente comma le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono stipulare accordi e convenzioni con gli enti locali e altri soggetti interessati, tenuto anche conto dei protocolli di cui al comma 2.”.

In relazione agli “atti” e agli “indicatori” di competenza delle autorità di regolazione dei “s.p.l.e. a rete” (relativi, appunto, ai “s.p.l.e. a rete” - articolo 7) ad oggi esistenti, non essendo essi di competenza comunale, in questa sede ci si limita a segnalare che in alcuni settori (idrico e rifiuti) sono stati individuati, mentre in altri (t.p.l.) sono (pare) attualmente ancora in corso di definizione.

In relazione agli “atti” e agli “indicatori” di competenza comunale (relativi ai “s.p.l.e. di competenza comunale” - articolo 8), invece, risulta che:

a) con “decreto direttoriale” (ovvero della “DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE E LA NORMATIVA TECNICA - DIVISIONE IV - PROMOZIONE DELLA CONCORRENZA, SEMPLIFICAZIONI PER LE IMPRESE E SERVIZI ASSICURATIVI”) del “Ministero delle imprese e del made in Italy” (c.d. “Mimit”) del 31/08/2023, pubblicato sul sito del medesimo ministero in data 25/09/2023, sono stati approvati gli indicatori previsti all’articolo 8, comma 1, limitatamente ai seguenti cinque s.p.l.e.² di competenza comunale:

- parcheggi;
- impianti sportivi;
- servizi cimiteriali;
- luci votive;
- trasporto scolastico;

b) il Comune di Forlimpopoli non si è finora dotato dell’apposito regolamento (per la regolazione dei servizi di propria competenza) ipotizzato dall’articolo 8, comma 2;

² A fronte della discrezionalità concessa agli enti locali nella qualificazione dei servizi esistenti nel proprio territorio (spiegata nel seguito della presente relazione), tali indicatori valgono solamente per i servizi (tra quei cinque) che siano effettivamente qualificati, dal singolo ente locale competente, come “s.p.l.e.”.

Infine, ad oggi non risultano adottate, né dalla Provincia di Forlì-Cesena, né dalla Regione Emilia-Romagna, le “Misure di coordinamento in materia di servizi pubblici locali” previste dall’articolo 9.

Sul tema della ricognizione in questione, in data 14/11/2023 A.N.C.I. ha pubblicato e presentato (in apposito seminario webinar) un proprio “quaderno operativo” (denominato “Verifica periodica sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali di cui all’art. 30 del D.Lgs. 201/2022”), in cui, oltre a fornire alcune indicazioni operative (ovviamente non vincolanti per gli enti locali ad essa aderenti) circa il “perimetro soggettivo ed oggettivo” della ricognizione stessa, ha anche proposto un vero e proprio fac-simile di relazione.

Orientamenti normativi, giurisprudenziali e dottrinali relativi ai “servizi pubblici” e ai “servizi strumentali”

Identificazione dei “servizi pubblici”

Attualmente, a livello comunitario non esiste una definizione precisa e chiara dei “servizi pubblici locali con rilevanza economica”, ma [si veda il “libro verde sui servizi di interesse economico generale” adottato dalla Commissione Europea con provvedimento del 21.05.2003 – COM (2003) 270, G.U.C.E. 76 del 25.03.2004] si parla, in termini più generali, di “servizi di interesse economico generale” e di “servizi di interesse generale”.

A livello interno (nazionale), invece:

- a) l’articolo 2, comma 1, lettere “h” ed “i”, del D.Lgs. 175/2016 - ricalcando in parte la precedente definizione stabilita dall’ormai abrogato articolo 112³ del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 (c.d. “T.U.E.L. - Testo Unico Enti Locali”) - definisce:

1. «servizi di interesse generale»: le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da

³ Tale norma definiva i “servizi pubblici locali” come quelli aventi "per oggetto la produzione di beni ed attività rivolti a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali", rinviando, di fatto, l'individuazione degli scopi sociali e di sviluppo di cui si trattava a scelte di carattere politico (Consiglio di Stato, sez.V, 13 dicembre 2006, n.7369).

garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale;

2. *«servizi di interesse economico generale»: i servizi di interesse generale erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato;*

b) l'articolo 2 ("Definizioni"), comma 1, lettera "c" del D.Lgs. 201/2022 - definisce "servizi di interesse economico generale di livello locale" o "servizi pubblici locali di rilevanza economica" *"i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale".*

La giurisprudenza e la dottrina (sia comunitarie, sia nazionali), hanno da tempo chiarito che costituiscono attività di "servizio pubblico" (per l'Unione Europea "di interesse generale") quelle caratterizzate dai seguenti tre elementi:

1. la preordinazione dell'attività a soddisfare in modo diretto esigenze proprie di una platea indifferenziata di utenti ("uti singoli"), che, generalmente, ne sostiene, almeno in parte, i costi (generalmente sotto forma di "tariffe all'utenza");
2. la sottoposizione del gestore ad una serie di obblighi, tra i quali quelli di esercizio e tariffari, volti a conformare l'espletamento dell'attività a regole di continuità, regolarità, capacità tecnico-professionale e qualità" (Consiglio di Stato, sez. V, 14 febbraio 2013, n. 911);
3. l'assunzione, da parte del gestore, del rischio imprenditoriale, all'interno di un rapporto trilaterale tra ente pubblico (comune o autorità/agenzia di ambito) concedente, privato gestore (concessionario) e singoli cittadini utenti del servizio (Consiglio di Stato, sez. V, 1 aprile 2011, n. 2012).

"Servizi pubblici" (sovra-locali) e "servizi pubblici locali"

All'interno della categoria delle attività di "servizio pubblico", poi, possono essere distinte quelle destinate alla collettività (indistinta) di un territorio molto ampio (ad esempio

nazionale o sovra-nazionale) e quelle rivolte prevalentemente ad una collettività (sempre indistinta) di un territorio più circoscritto e quindi si può fare la distinzione tra “servizi pubblici ... nazionali/internazionali” o “sovra-locali” (ad esempio i trasporti aerei, ferroviari, marittimi, autostradali, i servizi di telecomunicazioni, postali) e “servizi pubblici locali” (servizio idrico integrato - acquedotto, fognatura e depurazione - servizio di raccolta rifiuti, servizio di trasporto pubblico su gomma - autobus - servizio di distribuzione del gas naturale, servizio di pubblica illuminazione, servizio parcheggi, servizi cimiteriali, servizi sociali, servizi ricreativi e culturali, servizi sportivi).

“Servizi pubblici locali con rilevanza economica”

Sempre all'interno della categoria dei “servizi di interesse generale” (a livello U.E.) o (a livello nazionale) anche dei “servizi pubblici” - locali e non - come sopra definiti, la dottrina e la giurisprudenza, sia comunitarie, sia nazionali, e, ultimamente, anche la normativa nazionale, hanno poi effettuato un'ulteriore distinzione, rispettivamente tra “servizi di interesse economico generale” e “servizi di interesse (non economico) generale” (nella U.E.), o tra “servizi pubblici” (locali e non) con o senza “rilevanza economica” (in Italia), a seconda che il relativo svolgimento implichi o meno, per il gestore, la c.d. “economicità”, intesa come la capacità di (almeno) coprire tutti i costi del servizio con i relativi ricavi.

La presenza o meno dell'economicità è poi, generalmente, indice, rispettivamente, dell'esistenza, anche solamente potenziale, o, dell'inesistenza di un mercato (“luogo - reale o anche solo virtuale - di incontro tra domanda ed offerta) di riferimento per quel servizio, e, conseguentemente, determina la necessità o meno di tutelare la concorrenza di quel mercato, attraverso regole che garantiscano la leale e paritaria competizione tra i diversi soggetti che, anche solamente potenzialmente, aspirano ad offrire quei servizi alla collettività e quindi a svolgere quelle attività. Da queste considerazioni deriva, quindi, la maggiore attenzione e regolamentazione dedicata dal legislatore, sia comunitario, sia nazionale, ai servizi di interesse generale (in Italia anche “pubblici”) di interesse economico (in Italia “con rilevanza economica”) rispetto a quelli privi di tale interesse economico (in Italia “privi di rilevanza economica”). Il ragionamento di fondo è che non ci dovrebbe essere competizione (cioè concorrenza) tra diversi soggetti per offrire (alla collettività, ovvero ai cittadini) i servizi di interesse generale (in Italia anche “pubblici”) privi di economicità, per cui non sussiste (o comunque sussiste in modo molto minore) la necessità di regolamentare tale competizione, disciplinando dettagliatamente le modalità di affidamento di tali servizi.

In aderenza ai criteri distintivi sopra enunciati, in Italia sono generalmente considerati:

- a) “servizi pubblici locali con rilevanza economica” i servizi idrico integrato, di raccolta rifiuti, di trasporto pubblico su gomma e/o su ferro (rotaia), di distribuzione del gas naturale, di teleriscaldamento, di parcheggi e cimiteriali;
- b) “servizi pubblici locali privi di rilevanza economica” i servizi sociali, ricreativi e culturali (teatro, museo, biblioteca, cineteca);

mentre è più “variabile” la classificazione di altri servizi - considerati talvolta (a seconda dell’effettiva situazione specifica locale) muniti, talvolta privi di rilevanza economica - quali i servizi sportivi, il servizio calore ed il servizio di pubblica illuminazione.

Infatti, per la giurisprudenza (T.A.R. Sardegna, Sez. I, sentenza 966/2009; Consiglio di Stato, Sez. V, sentenze n. 5409/2012 e n. 578/2019) compete ai comuni, nell’esercizio della propria discrezionalità, qualificare le varie attività rese (o da rendersi) nei rispettivi territori, come attività dotate oppure prive di “rilevanza pubblica” (ovvero fondamentali per il perseguimento degli scopi comunali, ovvero - in base alle funzioni ad essi attribuite dall’art. 13 del D.Lgs. 267/200 - la promozione dello sviluppo socio-economico del proprio territorio e dei propri cittadini ed il soddisfacimento delle relative esigenze) e quindi come “servizi pubblici (locali)” o meno. Conseguentemente la qualificazione di un’attività come “s.p.l.” o meno potrebbe quindi differire, per lo stesso servizio, da un Comune all’altro, in funzione della diversa connotazione dei vari enti (ad esempio, banalmente, Forlimpopoli non essendo un comune turistico, potrebbe non qualificare – diversamente dai comuni con imponenti flussi turistici - come “pubblico locale” il servizio di “i.a.t. - informazione ed accoglienza turistica”).

Analogamente, una volta qualificata un’attività come “s.p.l.” (ovvero fondamentale per l’adeguato soddisfacimento delle esigenze dei propri cittadini), la relativa “rilevanza” o “irrilevanza economica” potrebbe anch’essa variare da un comune all’altro - in funzione dei diversi contesti socio-economici locali ed anche delle scelte politiche delle diverse amministrazioni comunali (che, ad esempio, per motivi sociali, potrebbero decidere discrezionalmente di esentare dal pagamento del servizio tutti i relativi fruitori oppure solo alcune categorie sociali) e, anche nello stesso comune, potrebbe variare nel tempo (potrebbe sussistere in un certo periodo e poi non sussistere più in seguito, oppure viceversa).

Sulla base di quanto appena spiegato e della definizione di “servizi di interesse generale” stabilita dal D.Lgs. 175/2016 (articolo 2, comma 1, lettera “h”) e di quella di “servizi di

interesse economico generale di livello locale” o di “servizi pubblici locali di rilevanza economica” sancita dal D.Lgs. 201/2022 (articolo 2, comma 1, lettera “c”), sopra già riportata, il servizio farmaceutico - in passato spesso considerato “s.p.l.e.” - in molte realtà territoriali caratterizzate dall’ampissima diffusione di farmacie private, che erogano il servizio in modo pressoché identico a quello erogato dalle farmacie pubbliche-comunali, pur continuando a costituire un servizio reso alla collettività indistinta (uti singuli), non rappresenta più, oggi, un “servizio di interesse generale” ai sensi del D.Lgs.175/2016 e nemmeno un “s.p.l.” ai sensi del D.Lgs. 201/2022, tanto che per esso, in tali comuni, il tema della relativa rilevanza o irrilevanza economica non si pone nemmeno più. Si ritiene che il contesto forlimpopolese, per il numero esiguo di farmacie presenti sul territorio comunale, pari a n. 3, sia caratterizzato dalla rilevanza di “servizio di interesse generale” ai sensi del D.Lgs.175/2016, e in sub-ordine come “s.p.l.e.” ai sensi del D.Lgs. 201/2022.

“Servizi pubblici locali con rilevanza economica a rete”

Il D.L. 13.08.2011, n. 138 (“ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”), convertito in L. 14.09.2011, n. 148, stabiliva e stabilisce tuttora (essendo ancora vigente) quanto segue:

- art. 3-bis, comma 1: “a tutela della concorrenza e dell’ambiente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l’efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi, entro il termine del 30 giugno 2012. La dimensione degli ambiti o bacini territoriali ottimali di norma deve essere non inferiore almeno a quella del territorio provinciale. Le regioni possono individuare specifici bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale, motivando la scelta in base a criteri di differenziazione territoriale e socio-economica e in base a principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio, anche su proposta dei comuni presentata entro il 31 maggio 2012 previa lettera di adesione dei sindaci interessati o delibera di un organismo associato e già costituito ai sensi dell’articolo 30 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Fermo restando il termine di cui al primo periodo del presente comma che opera anche in deroga a disposizioni esistenti in ordine ai tempi previsti per la

riorganizzazione del servizio in ambiti, è fatta salva l'organizzazione di servizi pubblici locali di settore in ambiti o bacini territoriali ottimali già prevista in attuazione di specifiche direttive europee nonché ai sensi delle discipline di settore vigenti o, infine, delle disposizioni regionali che abbiano già avviato la costituzione di ambiti o bacini territoriali in coerenza con le previsioni indicate nel presente comma. Decorso inutilmente il termine indicato, il Consiglio dei Ministri, a tutela dell'unità giuridica ed economica, esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per organizzare lo svolgimento dei servizi pubblici locali in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, comunque tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio;

- art. 3-bis, comma 1-bis: “Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo”.

A livello comunitario non esiste, ad oggi, una definizione di “servizi di interesse economico generale di livello locale a rete” o “servizi pubblici locali a rete”.

A livello interno (nazionale), invece, l'articolo 2 (“Definizioni”), comma 1, lettera “d” del D.Lgs. 201/2022 definisce “servizi di interesse economico generale di livello locale a rete” o “servizi pubblici locali a rete”, “i servizi di interesse economico generale di livello locale che sono suscettibili di essere organizzati tramite reti strutturali o collegamenti funzionali necessari tra le sedi di produzione o di svolgimento della prestazione oggetto di servizio, sottoposti a regolazione ad opera di un'autorità indipendente”.

In sostanza si tratta di quei servizi pubblici che sono organizzati tramite collegamenti strutturali e funzionali fra le diverse sedi di produzione del bene o di svolgimento della prestazione oggetto del servizio; in altre parole sono “servizi pubblici (con rilevanza economica) a rete” quelli erogati attraverso una rete fisica vera e propria (si pensi alle condotte sotterranee - appunto “reti” - di distribuzione dell'acqua e/o del gas, ma anche alla rete elettrica per la circolazione dei filobus), ma anche attraverso una pluralità di beni (si pensi, ad esempio, ai cassonetti per la raccolta dei rifiuti urbani, o anche alle fermate - marciapiede, pensilina protettiva e “palina” - per il trasporto pubblico su gomma - sparsi per

la città), tra loro funzionalmente collegati (negli esempi appena fatti, dai veicoli destinati allo svuotamento dei cassonetti, dagli autobus, ecc.) a formare una rete di fatto.

Conseguentemente sono generalmente considerati “servizi pubblici (con rilevanza economica) a rete” i servizi idrico integrato, di raccolta rifiuti, di trasporto pubblico su gomma e di distribuzione del gas, mentre, malgrado le apparenze, non è considerato tale quello di pubblica illuminazione, in quanto, di regola, gli impianti di illuminazione di un comune costituiscono un’entità materialmente e funzionalmente autonoma rispetto a quelli dei comuni confinanti e non esiste, generalmente, un’infrastruttura unica a livello sovra comunale, ovvero una interconnessione tra i singoli impianti comunali, nonostante essi siano, di fatto, collegati all’unica rete elettrica nazionale che li “alimenta”.

La normativa interna ha quindi stabilito che, al fine di stimolarne l’economicità attraverso il conseguimento di economie di scala, i “servizi pubblici con rilevanza economica a rete” (“s.p.l.e.r.”) siano erogati in ambiti territoriali minimi (o ottimali), di dimensione sovra-comunale, almeno provinciale, se non, addirittura, regionale (questo significa che in ogni ambito territoriale deve esistere un unico gestore di quel servizio, che lo eroga nell’intero ambito) e che siano affidati e regolati non dai singoli comuni (che in pratica non hanno quasi più alcuna competenza diretta in materia), ma da enti (agenzie) sovra-comunali istituite dalle regioni o, nel solo caso del servizio del gas, da un comune capofila, ma su delega ed in nome e per conto degli altri comuni appartenenti al medesimo ambito territoriale.

L’individuazione dei vari ambiti territoriali ottimali di erogazione del servizio, poi, nel caso del servizio pubblico di distribuzione del gas è stata effettuata a livello centrale, dallo stato (che con D.I.M. 226/2011 ha suddiviso il territorio nazionale in n.177 “a.te.m.” - “ambiti territoriali minimi”), mentre per gli altri servizi (acqua, rifiuti e trasporto) è stata demandata alle singole regioni per i rispettivi territori.

In attuazione di tali norme la Regione Emilia-Romagna, con L.R. 23.12.2011, n. 23, ha istituito, con decorrenza dall’01/01/2012, la “Agenzia Territoriale Emilia-Romagna Servizi Idrico e Rifiuti” - “A.T.E.R.S.I.R.” - ente, con sede a Bologna, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, contabile e tecnica, a cui i comuni e le province della regione partecipano obbligatoriamente, i cui organi sono il “consiglio d’ambito” (formato da un rappresentante di ciascuna delle 9 province della Regione) e i 9 “consigli locali” (ciascuno formato dai rappresentanti - generalmente Sindaci o loro delegati - di ciascuno dei comuni appartenenti alle medesime suddette 9 province della regione). Dalla

suddetta data (01/01/2012) A.T.E.R.S.I.R. è subentrata alle nove “agenzie di ambito territoriale ottimale” (“A.A.T.O.”) precedentemente esistenti a livello provinciale, nel ruolo di agenzia (regionale) di programmazione, regolazione e controllo dei due suddetti servizi (detti anche “servizi ambientali”) e ha stabilito, come bacino territoriale teoricamente ottimale per entrambi, il territorio dell’intera Regione Emilia- Romagna e, con D.G.R. n. 1470 del 15/10/2012, ha individuato i criteri per l’eventuale ripartizione del medesimo territorio in diversi singoli sotto-bacini di dimensioni inferiori.

A.T.E.R.S.I.R. ha poi demandato, di fatto, ai singoli consigli locali (provinciali), la definizione dei bacini ottimali di prossima futura erogazione dei due servizi e la scelta del relativo modello gestionale (tra quelli consentiti dalle norme comunitarie).

Nel caso del servizio idrico, alle norme interne nazionali si sono poi affiancate quelle “di settore”, tra le quali, in particolare, la L.R. E.R. 06.09.1999, n. 25, in base alla quale, con convenzione stipulata in data 30/12/2008 tra le tre A.A.T.O. romagnole di Rimini, Forlì-Cesena e Ravenna all’epoca esistenti, da una parte, e “Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a.” dall’altra, in attuazione del c.d. “progetto società delle fonti”, in Emilia-Romagna, una parte del c.d. “servizio idrico integrato” (acquedotto, fognatura e depurazione), precisamente la produzione di acqua potabile all’ingrosso, è stata affidata in house, dall’01/01/2009 fino al 31/12/2023 (poi prorogato fino al 31/12/2027), dalle tre agenzie di bacino alla “società in house di servizi pubblici” “Romagna acque s.p.a.”, che quindi è attualmente, in Romagna, l’unico “produttore” di acqua potabile, che vende poi al gestore vero e proprio del servizio idrico integrato, Hera s.p.a., il quale la distribuisce ai cittadini romagnoli, erogando a loro favore anche i servizi di fognatura e di depurazione.

Nel settore del trasporto pubblico su gomma, invece, la normativa di riferimento del settore trasporto a livello nazionale è il D.Lgs. 19.11.1997, n. 422 - c.d. “decreto Burlando” mentre a livello regionale la L.R. E.R. 30/1998 e L.R. E.R. 10/2008.

La Regione Emilia-Romagna, con deliberazione di Giunta Regionale n. 908 del 02/07/2012, ha individuato i seguenti n.5 ambiti territoriali ottimali per l’organizzazione dei servizio di trasporto pubblico auto-filoviario (su gomma):

1. ambito Trebbia – Piacenza;
2. ambito Taro – Parma;
3. ambito Secchia-Panaro - Reggio Emilia e Modena;
4. ambito Reno - Bologna e Ferrara;

5. ambito Romagna - Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini.

All'interno di ogni singolo ambito territoriale ottimale, compete poi alla rispettiva agenzia di ambito scegliere la modalità gestionale del servizio di trasporto autofilotranviario e procedere al relativo affidamento.

Mediante scissione parziale proporzionale di due di esse (quella di Forlì-Cesena e quella di Rimini) a beneficio della terza (quella di Ravenna, che con l'occasione ha modificato la propria denominazione), con decorrenza dall'01/03/2017, le tre agenzie della mobilità romagnole provinciali all'epoca esistenti di Forlì-Cesena ("A.T.R. s.r.l. consortile"), Rimini ("consorzio A.M.") e Ravenna ("A.M.B.R.A. s.r.l.") sono state poi unificate in un'unica "Agenzia della Mobilità Romagnola" ("A.M.R. - Agenzia Mobilità Romagnola - s.r.l. consortile"), con sede legale a Cesena, che da tale data svolge il ruolo di agenzia (sovra-provinciale) di programmazione, regolazione e controllo del servizio pubblico di trasporto auto-filoviario nella Romagna, ovvero nei tre bacini di traffico delle tre province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini.

Distinzione tra "servizi pubblici" e "servizi strumentali"

Per la U.E. ed anche per l'Italia, la destinazione dei servizi a diretto ed immediato beneficio della collettività indistinta (uti singoli⁴) consente di distinguere i "servizi pubblici", sopra indicati, dai c.d. "servizi strumentali", intesi come "servizi resi direttamente ad un ente pubblico" (ad esempio il Comune) ed, eventualmente, solamente indirettamente a beneficio della collettività indistinta. L'esempio abbastanza evidente di questa seconda categoria di servizi è costituito dal servizio di manutenzione delle strade comunali, che vede come destinatario diretto (e quindi committente-cliente) l'ente pubblico proprietario delle strade in questione e, solamente indirettamente, i cittadini che percorrono quelle stesse strade. Discorso analogo si potrebbe fare per la manutenzione dei vari beni - generalmente, ma non necessariamente, immobili - degli enti pubblici, quali i fabbricati destinati ai rispettivi uffici, ma anche le aree verdi - aiuole, giardini, parchi - o i propri impianti tecnologici: in tutti questi casi la manutenzione di tali beni è rivolta direttamente all'ente pubblico che ne è proprietario ed è poi indirettamente fruita anche dai rispettivi cittadini (che entrano negli uffici, passeggiano nelle aree verdi, ecc.).

⁴ Il gestore del servizio idrico integrato (con la rete acquedottistica) fornisce l'acqua pulita direttamente a casa dei singoli cittadini e (con la rete fognaria) dalle medesime loro singole case asporta l'acqua sporca da essi "prodotta"; similmente fa il gestore del servizio di distribuzione del gas, o dei rifiuti, o del trasporto pubblico - che trasporta sul proprio autobus il singolo cittadino).

Altra differenza generalmente riscontrabile tra i due servizi, “pubblici” (locali e non, con o senza rilevanza economica) e “strumentali”, è costituita dal fatto che, mentre i primi sono generalmente commissionati e pagati - almeno in parte - dal singolo cittadino, sulla base di apposito singolo contratto (generalmente di utenza/fornitura) da esso stipulato con un gestore individuato dall’ente pubblico, in un rapporto trilaterale (comune concedente, privato gestore concessionario e cittadino utente “pagante”), in cui il legame tra ente pubblico e gestore è disciplinato da un “contratto di concessione”, nei secondi il committente “pagante” è, generalmente, unicamente l’ente pubblico, sulla base di un rapporto bilaterale (comune committente e privato gestore) riconducibile al “contratto di appalto”, disciplinato a livello comunitario dalla direttiva 18/2004/CE e a livello interno (italiano), dal c.d. “codice degli appalti” o “codice dei contratti pubblici” (attualmente D.Lgs. 31.03.2023, n. 36).

Modalità di affidamento della gestione dei “servizi pubblici (con e senza “rilevanza economica”) e dei “servizi strumentali”

A livello comunitario la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea ha generalmente esteso al settore delle concessioni (di servizio pubblico, con rilevanza economica) i principi stabiliti, dalla direttiva 18/2004/CE, per gli appalti (di servizi strumentali⁵) e quindi le possibili modalità di affidamento della gestione dei “servizi pubblici con rilevanza economica” (oggetto di “concessione”) sono le stesse previste dalla Comunità Europea per l’affidamento dei “servizi strumentali” (oggetto di “appalto”), ovvero le quattro seguenti (tra loro alternative), espressamente contemplate anche dalla recente normativa interna (nazionale), ovvero dall’articolo 14 del D.Lgs. 201/2022:

- a) affidamento ad un gestore privato, scelto con procedura ad evidenza pubblica (gara);
- b) affidamento diretto a società mista pubblico-privata, costituita con un socio privato industriale (non solamente finanziario), detentore di una partecipazione “qualificata” (almeno il 40% del capitale sociale), individuato con gara pubblica avente per oggetto sia la qualità di socio della società, sia la qualità di esecutore del servizio (o di parte di esso) (proprio per questo definita “gara a doppio oggetto”) (questa modalità di affidamento è definita anche “partnerariato pubblico privato – p.p.p.”);

⁵ Si veda la sentenza C-107/1998 del 18/11/1999 della Corte di Giustizia Europea (c.d. “sentenza Teckal”) in materia di appalti pubblici.

- c) affidamento diretto a società “in house providing” (di servizi pubblici o di servizi strumentali), cioè a società costituente una c.d. “delegazione interorganica” dell’amministrazione concedente il servizio, e, come tale, in possesso dei seguenti tre requisiti (che di fatto ne annullano la terzietà rispetto agli enti pubblici soci, facendola “coincidere” con essi):
- i. capitale sociale interamente pubblico (ed incedibile) (c.d. “requisito del capitale pubblico totalitario”, generalmente realizzabile attraverso la previsione statutaria che solamente gli enti pubblici possano essere soci della società e del divieto di cessione delle partecipazioni al capitale sociale a soggetti diversi dagli enti pubblici);
 - ii. attività svolta prevalentemente a favore degli enti pubblici soci concedenti o appaltanti il servizio (c.d. “requisito della prevalenza dell’attività”, realizzato con il conseguimento di almeno l’80% dei propri ricavi annui nei confronti degli enti pubblici soci-concedenti/appaltanti il servizio o, comunque, nello svolgimento dei compiti da essi attribuiti alla società);
 - iii. assoggettamento ad un controllo (da parte degli enti soci-concedenti/appaltanti) analogo a quello da essi esercitato sui propri uffici (c.d. “requisito del controllo analogo”), generalmente realizzabile attraverso:
 - (1) la previsione statutaria di una forte limitazione dell’autonomia dell’organo amministrativo della società, con l’obbligo, a carico del medesimo, di acquisizione di autorizzazioni assembleari preventive per l’attuazione delle più importanti operazioni sociali;
 - (2) la stipula di apposita convenzione tra i soci, che garantisca anche ai soci minoritari importanti poteri di controllo sulla società, in particolare circa le decisioni relative all’erogazione dei servizi nei rispettivi territori (nel caso, molto frequente, in cui vi sia una pluralità di soci pubblici affidanti, ciascuno dei quali non sia in grado, da solo, di condizionare l’attività della società affidataria).

Proprio per la suddetta coincidenza comunitaria del possibile modello gestionale “in house” per le due tipologie di servizi (“pubblici con rilevanza economica” e “strumentali”), le società in house possono poi essere distinte in “società in house di servizi pubblici” e “società in house strumentali”;

- d) gestione in economia (ovvero la gestione svolta dell'ente pubblico, con il proprio personale) o mediante aziende speciali di cui all'articolo 114 del D.Lgs. 267/2000, limitatamente ai servizi diversi da quelli "a rete".

Si noti che la gestione in economia di fatto rappresenta la "internalizzazione" del servizio e si contrappone alle tre modalità gestionali sopra indicate, che di fatto configurano, invece, tutte, una esternalizzazione, più o meno spinta, del servizio, che viene svolto sempre da un soggetto esterno all'amministrazione (nel caso della "società in house" un soggetto distinto dall'amministrazione, ancorché solo formalmente).

Le modalità gestionali sopra indicate non sono invece applicabili alla gestione del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale, per il quale in Italia esiste una norma specifica, il D.Lgs. 23.05.2000, n. 164 (c.d. "decreto Letta⁶"), che prevede, come unica modalità di affidamento della gestione del servizio, la gara per la scelta del gestore privato (prima modalità), non contemplando minimamente le altre tre forme di gestione previste invece dall'ordinamento comunitario ed anche dalla recente normativa interna (D.Lgs. 201/2022) per la generalità dei servizi pubblici, sopra elencate.

Ovviamente, in base a quanto sopra già detto, l'affidamento della gestione dei "servizi pubblici (con rilevanza economica) a rete" (e quindi - nei settori diversi da quello del gas - la scelta della modalità gestionale, tra le quattro sopra indicate), deve essere effettuato dalle rispettive agenzie di ambito, per il rispettivo ambito territoriale (sovra-comunale), mentre quello degli altri servizi pubblici può essere effettuato anche dal singolo Comune, per il rispettivo circoscritto territorio.

Pertanto l'adempimento di quanto disposto dall'articolo 30 del D.Lgs. 201/2022 (ricognizione periodica della situazione gestionale dei "servizi pubblici locali di rilevanza economica") compete, di fatto, all'ente a cui spetta l'affidamento e la regolazione del servizio: agenzia di ambito, per i servizi a rete; singolo comune per gli altri.

Pur non rilevando ai fini della presente ricognizione, per completezza, occorre comunque segnalare che, per le motivazioni sopra già esposte (mancanza di potenziale profitto e quindi di una vera e propria concorrenza da tutelare), le modalità di affidamento della gestione dei "servizi pubblici privi di rilevanza economica" sono, sia a livello comunitario (dove, come sopra già detto, si parla di "servizi di interesse generale"), sia interno (soprattutto a seguito della intervenuta dichiarazione di incostituzionalità dell'articolo 113-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, ad opera della sentenza della Corte Costituzione n. 272 del 27 luglio

⁶ Dal nome dell'allora ministro delle attività produttive, Enrico Letta, che predispose il decreto in questione.

2004), libere e, a livello interno, demandate alla legiferazione non dello stato (“tutore legale” delle concorrenze), ma delle regioni, che, però, salvi rari casi, finora non hanno ancora quasi mai legiferato in tali materie.

Come sopra già anticipato, l’affidamento della gestione dei servizi strumentali è invece regolato, a livello interno (nazionale), dal D.Lgs. 31.03.2023, n. 36 (c.d. “codice dei contratti pubblici”), che sostanzialmente contempla le stesse quattro modalità sopra indicate per la gestione dei s.p.l.e., sia pure con diverse ulteriori varianti e specificazioni.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Michele Mami

2. SITUAZIONE ATTUALE NEL COMUNE DI FORLIMPOPOLI

In aderenza alla disamina ed agli orientamenti sopra esposti, nel Comune di Forlimpopoli possono essere riepilogati i seguenti servizi pubblici non a rete aventi rilevanza economica, pertanto di competenza comunale:

- impianti sportivi
- luci votive
- trasporto scolastico
- asilo nido
- refezione scolastica
- pubblica illuminazione
- farmacia

I servizi pubblici a rete aventi rilevanza economica, di competenza sovra-comunale, sono i seguenti:

- idrico integrato – affidato ad Hera Spa con procedura ad evidenza pubblica;
- raccolta e gestione rifiuti – affidato ad Alea Ambiente Spa con affidamento diretto a società in house;
- trasporto pubblico locale su gomma – affidato a Start Romagna Spa con procedura ad evidenza pubblica.

I servizi non aventi rilevanza economica sono i seguenti:

- gestione teatro
- gestione museo
- gestione canile
- servizi socio-sanitari alla persona
- gestione sale comunali

IMPIANTI SPORTIVI

A) NATURA E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE

Gestione in concessione dei campi sportivi calcistici denominati “Colli”, “Filippi”, “S. Andrea” e “Bastoni”

Gestione in economia (gestione diretta) dei palazzetti dello sport denominati "Pala Picci" e "Pala Giorgini" aventi sede presso via del Tulipano, in Forlimpopoli;

B) CONTRATTO DI SERVIZIO

Affidamento in concessione dei Campi Sportivi Comunali “Colli”, “Filippi”, e “S. Andrea”;

Determinazione Dirigenziale n. 669 del 24/11/2022 – Durata n. 4 anni

Tariffe definite con Deliberazione di Giunta Comunale n. 115 del 13/12/2023

valore complessivo del servizio affidato: 68.451 euro

C) SISTEMA DI MONITORAGGIO - CONTROLLO

struttura preposta al monitoraggio - controllo della gestione ed erogazione del servizio, e relative modalità: Ufficio Sport – Settore IV

D) IDENTIFICAZIONE SOGGETTO AFFIDATARIO

Operatore economico aggiudicatario RTI composto dall'operatore economico FORLIMPOPOLI CALCIO ASD, con sede in Via Matteotti 19 – Forlimpopoli (FC), p. iva 02217080403 e “Rainbow SSD” avente sede in Forlimpopoli, via Duca d'Aosta 80, c.f./ p. iva 04532160407.

LUCI VOTIVE

A) NATURA E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE

Gestione punti luce allacciati presso i loculi dei cimiteri comunali di via Papa Giovanni XXIII e di via XXV Ottobre.

B) CONTRATTO DI SERVIZIO

Non presente – gestione in economia

Tariffe definite con Delibera di Giunta n. 11 del 26/01/2023

C) SISTEMA DI MONITORAGGIO - CONTROLLO

struttura preposta al monitoraggio - controllo della gestione ed erogazione del servizio, e relative modalità: Ufficio Cimiteri – Settore V

D) IDENTIFICAZIONE SOGGETTO AFFIDATARIO

Non presente – gestione in economia

TRASPORTO SCOLASTICO

A) NATURA E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE

Attività di progettazione, organizzazione e amministrazione del servizio di trasporto scolastico e servizi integrativi

B) CONTRATTO DI SERVIZIO

oggetto (sintetica descrizione del servizio): servizio di trasporto scolastico e servizi integrativi

A partire dall'anno scolastico 2020/2021 per la durata di 8 anni scolastici e pertanto fino alla conclusione dell'anno scolastico 2027/2028;

Appalto di prestazioni di servizi affidato direttamente a società in house

Delibera di C.C. del n. 3 del 20/02/2020

Carta dei servizi del Trasporto Scolastico del Comune di Forlimpopoli" approvata con delibera di Giunta N. 79 del 22/08/2017

Tariffe definite con Delibera di Giunta n. 100 del 07/11/2023

Valore affidamento: 635.800 euro

C) SISTEMA DI MONITORAGGIO - CONTROLLO

struttura preposta al monitoraggio - controllo della gestione ed erogazione del servizio, e relative modalità: Ufficio Scuola – Settore IV

D) IDENTIFICAZIONE SOGGETTO AFFIDATARIO

FMI SRL – Piazza Saffi 8 – 47121 Forlì Cod. Fiscale e P.IVA 03981210408

ASILO NIDO

A) NATURA E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE

- Nido comunale d'infanzia “La Lucciola”
- Convenzioni con nidi privati accreditati:
 - Casa dei Bambini San Giuseppe
 - La Coccinella
 - La casa di Mary Poppins

B) CONTRATTO DI SERVIZIO

Nido comunale d'infanzia “La Lucciola”

oggetto (sintetica descrizione del servizio): servizio di gestione, comprensiva della manutenzione ordinaria immobili e impianti, dei servizi educativi di nido d'infanzia “La Lucciola”, centro estivo nido d'infanzia “La Lucciola”, centro per bambini e famiglie “L'Arca di Noè”, sostegno ai minori 1-3 anni con disabilità frequentanti il nido d'infanzia “la lucciola”, nonché eventuali altri servizi aggiuntivi e accessori.

Periodo di affidamento: 01/09/2020 – 31/07/2025

Modalità di affidamento: Concessione di servizi

Provvedimento di affidamento: Determinazione Dirigenziale n. 146 del 15/04/2020

Valore affidamento: 1.428.570 euro

Convenzioni con nidi privati accreditati:

- Casa dei Bambini San Giuseppe
- La Coccinella
- La casa di Mary Poppins

Accredimento previo avviso pubblico

DGC 72 del 03/08/2023

DD N. 517 del 26/09/2023

DD N. 501 del 19/09/2023

Regolamento dei Servizi per l'Infanzia 0 - 3 anni, approvato con Delibera di C.C. n. 22 del 30 aprile 2021

Tariffe definite con Delibera di Giunta n. 100 del 07/11/2023

C) SISTEMA DI MONITORAGGIO - CONTROLLO

struttura preposta al monitoraggio - controllo della gestione ed erogazione del servizio, e relative modalità: Ufficio Servizi Sociali – Settore IV

D) IDENTIFICAZIONE SOGGETTO AFFIDATARIO

Nido comunale d'infanzia “La Lucciola”: R.T.I. FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE SOC. COOp. SOCIALE ONLUS – Via Monteverdi, 31 – 47122 Forlì (FC) – C.A.D. SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS – Via Andrea Dragoni, 72 – 47122 Forlì (FC);

Nidi privati accreditati:

- Parrocchia San Ruffillo - Casa dei Bambini San Giuseppe Via P. Artusi 15
- Bertozzi Eleonora - La Coccinella Via della Repubblica 1
- C.S.B. Snc di Satanassi Giorgia e Baiardi Brigitta - La casa di Mary Poppins Via Allende 25/a

REFEZIONE SCOLASTICA

A) NATURA E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE

Gestione mensa centralizzata che prepara giornalmente i pasti ai minori dei nidi, delle scuole dell'infanzia, delle scuole primarie e della scuola secondaria di primo grado (solo per gli alunni che frequentano corsi pomeridiani).

B) CONTRATTO DI SERVIZIO

Non presente – gestione in economia

Il servizio di preparazione pasti viene effettuato con personale comunale mentre il servizio di distribuzione pasti è affidato ad una ditta esterna, non avendo personale comunale da destinare a questa attività, pertanto si provvede all'affidamento diretto del servizio avente ad oggetto “SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA (AIUTO CUCINA, SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE E CONSEGNA PASTI) NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO DEL COMUNE DI FORLIMPOPOLI” per il periodo 11/09/2023 – 30/06/2024 all'operatore economico Formula Servizi Soc. Coop., con sede in Forlì, Via Monteverdi 31, P.IVA/CF 0410120406 per l'importo di 167.620,90 euro.

Tariffe definite con Delibera di Giunta n. 100 del 07/11/2023

C) SISTEMA DI MONITORAGGIO - CONTROLLO

struttura preposta al monitoraggio - controllo della gestione ed erogazione del servizio, e relative modalità: Ufficio Scuola – Settore IV

D) IDENTIFICAZIONE SOGGETTO AFFIDATARIO

Non presente – gestione in economia

PUBBLICA ILLUMINAZIONE

A) NATURA E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE

Servizio per l'esercizio e la gestione degli impianti di illuminazione pubblica comunale

B) CONTRATTO DI SERVIZIO

Concessione di servizi contratto REP 2638 del 13/06/2005
delibera CC n. 11 del 24/01/2005

C) SISTEMA DI MONITORAGGIO - CONTROLLO

struttura preposta al monitoraggio - controllo della gestione ed erogazione del servizio, e relative modalità: Ufficio Manutenzioni – Settore V

D) IDENTIFICAZIONE SOGGETTO AFFIDATARIO

HERA LUCE s.r.l. con sede in Cesena, Via A. Spinelli n.60

FARMACIA

A) NATURA E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE

Gestione di una delle tre farmacie presenti sul territorio comunale.

B) CONTRATTO DI SERVIZIO

Affidamento diretto del servizio pubblico a Forlifarma Spa, società in house controllata mediante Livia Tellus Romagna Holding Spa

Appalto di prestazioni di servizi affidato direttamente a società in house

Dal 01/01/2020 al 31/12/2025

C) SISTEMA DI MONITORAGGIO - CONTROLLO

struttura preposta al monitoraggio - controllo della gestione ed erogazione del servizio, e relative modalità: Ufficio Servizi Sociali – Settore IV

D) IDENTIFICAZIONE SOGGETTO AFFIDATARIO

FORLIFARMA S.p.A. con sede in Forlì, via Passo Buole n° 54, C.F. E P.IVA
0236390404